

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE
DEL GIORNO 31.05.2022**

In data odierna, trentuno maggio duemilaventidue, essendo andata deserta la prima convocazione, fissata per il giorno trenta maggio duemilaventidue, si tiene, in seconda convocazione alle ore diciotto presso la sede dell'associazione in via San Marco 51 Frazione Esenta di Lonato del Garda (BS), l'assemblea ordinaria del Grimm O. d. V.

Il presidente Terzi Agostino, constatato che l'assemblea ordinaria è in seconda convocazione, e che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto per la sua validità è sufficiente la presenza di qualsiasi numero degli aderenti, dichiara valida e aperta la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante il signor Venturini Mario, che accetta.

L'assemblea discute e delibera in base all'ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo nel verbale del 17.05.2022 che risulta essere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Punto1) Comunicazioni del Presidente in merito alla lettera informativa ai fini dell'iscrizione al RUNTS della nostra associazione.

Punto2) Modifiche statutarie relative all'adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117- Codice del Terzo Settore - variazione dell'Articolo 4 e dell'articolo 12 dello statuto vigente.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti aderenti:

Terzi Agostino,
Poloni Danilo,
Venturini Mario,
Abate Andrea,
Abate Tarcisio portante n. 1 (uno) delega
Baldini Lorenza,
Bellandi Laura,
Bulgarini Chiara,
Chiarini Oreste,
Filippini Carlo,
Musatti Pietro,
Pedrini Giuseppe,
Rubes Giuseppe.

Valutato che, in base all'art. 10 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o con delega, dichiara validamente costituita l'assemblea e propone la discussione sul seguente ordine del giorno:

Punto1) Comunicazioni del Presidente in merito alla lettera informativa ai fini dell'iscrizione al RUNTS della nostra associazione.

Il Presidente ricorda ai presenti che la nostra associazione è iscritta come Organizzazione di Volontariato (ODV) presso l'apposito registro provinciale.

Come previsto dalla nuova legge sul terzo settore è in atto la migrazione dei dati della nostra associazione da questo registro delle "ODV" al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Le modifiche introdotte allo statuto hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019.

Successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, sono intervenute altre interpretazioni introdotte in particolare dalle Note ministeriali, ivi compresa la numero 18244 del 30-11-2021 che, hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente passa quindi la parola agli associati per la valutazione sulle proposte di cui sopra.

Gli associati presenti prendono atto di quanto esposto.

Punto2) Modifiche statutarie relative all'adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117- Codice del Terzo Settore - variazione dell'Articolo 4 e dell'articolo 12 dello statuto vigente.

Il Presidente propone la variazione degli art. 4 e 12 del vigente statuto associativo.

In particolare il secondo comma vigente dell'art. 4, che recita: "L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea; in particolare, all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio", propone che venga sostituito con il seguente nuovo testo: **"L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente maggiore di età o minorenni, il diritto di voto nell'Assemblea. In caso di aderenti minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto verrà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; in particolare, all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio."**

Propone quindi anche la sostituzione dell'art. 12 commi 13-14-15 che nel testo attuale recitano: "In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo" con il seguente nuovo testo. **"Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo eseguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo che deve essere rinnovato"**.

Il Presidente invita quindi gli aderenti presenti, ad esprimersi in merito alla proposta formulata.

Dopo la discussione l'assemblea degli Aderenti, delibera la seguente variazione statutaria così come segue:

variazione art. 4 secondo comma dello statuto, sostituendo il testo vigente con il seguente nuovo testo: **"L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente maggiore di età o minorenni, il diritto di voto nell'Assemblea. In caso di aderenti minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto verrà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; in particolare, all'associato**

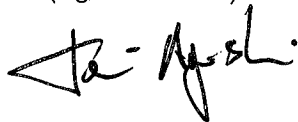
è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio."

Variazione art. 12 commi 13-14-15 dello statuto, sostituendo il testo vigente con il seguente nuovo testo: " Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo eseguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo che deve essere rinnovato."

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,00, essendo esaurita la discussione dell'Ordine del Giorno.

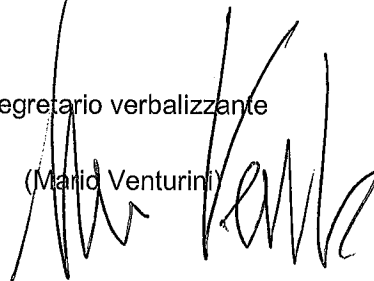
Il Presidente

(Agostino Terzi)



Il Segretario verbalizzante

(Mario Venturini)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Montichiari
Via Brescia 130/B
25018 MONTICHIARI (BS)

- 8 LUG. 2022

REGISTRATO A MONTICHIARI II N° 1447 Sopra 3

esatto € ESENTÈ (euro)

Per Imposta Regionale € Per Tributi Speciali €



Per delega del Direttore provinciale
Alfonso Lucarelli
Il Delegato referenziale
Elsa Vignoni



STATUTO ASSOCIAZIONE
"GRIMM CANTIERI DI SOLIDARIETA' ODV "

Premessa

Il Gruppo Impegno Missionario, è nato dall'iniziativa caritativa di don Serafino Ronchi, sacerdote della diocesi di Brescia, Vicario Parrocchiale a San Zeno Naviglio, parroco prima in Vighizzolo e poi in Esenta di Lonato. Don Serafino Ronchi è il fondatore di questa realtà che ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 1985. Il gruppo di amici ed estimatori di questo sacerdote è andato via via crescendo e, a partire dalle numerose esperienze e dalle riflessioni nonché da esigenze di tipo economico e amministrativo, si è sentita l'esigenza di dare a questo gruppo una struttura giuridica con uno statuto proprio.

Infatti nel 2002 lo stesso don Serafino Ronchi, aiutato da un gruppo di volontari, preparò il primo statuto dell'associazione, che a distanza di qualche anno risulta essere condizionato dal momento storico nel quale è stato redatto. Don Ronchi oltre che Fondatore, dal momento dell'approvazione dello Statuto, ne divenne primo Presidente. Questa carica durò fino alla sua morte avvenuta il 16 marzo 2005.

In considerazione della scomparsa del fondatore, l'attuale Consiglio Direttivo guidato dal nuovo Presidente, ha sentito la necessità di rivedere la prima formulazione dello Statuto e di apportare alcune modifiche, senza per nulla intaccare lo spirito che molto bene veniva espresso con le parole riprese dal precedente Statuto e che vengono qui riportate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 –Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata **"GRIMM CANTIERI DI SOLIDARIETA' ODV"**, acronimo "Grimm ODV" di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ODV".

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in *Lonato del Garda*.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione è un ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (codice del Terzo Settore) dal presente Statuto e dai successivi regolamenti che saranno emanati.

ART.2–Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



AT

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore ;
 - Anima il territorio di appartenenza con l'impegno di collaborazione con l'associazionismo religioso e laico;
 - Stabilire rapporti di collegamento e di collaborazione con realtà omogenee di solidarietà presenti sul territorio;
 - Promuovere i valori legati ai movimenti pacifisti quali: la tolleranza, il dialogo interetnico ed interreligioso, la non violenza, la giustizia, la pace e la fratellanza.
- L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- *promuovere ed organizzare aiuti principalmente alle altre comunità cristiane d'Italia e del Mondo che si trovano in stato di necessità, collabora con le realtà che operano per il progresso dei popoli ed interviene solidalmente al verificarsi di pubbliche calamità.*

- *Privilegiare il "lavoro di cantiere" per la realizzazione di opere destinate all'evangelizzazione ed alla promozione umana, senza escludere altre forme di aiuto suggerite dalle circostanze, dalle necessità e dalle opportunità, quali: animazione sociale, alfabetizzazione, educazione sanitaria.*

- *Favorire la raccolta di aiuti per i paesi poveri, adottando tutte quelle forme che sono pensate e messe in atto da chi opera nel settore (sottoscrizioni, adozioni a distanza, commercio equo e solidale, banca etica) ed altre attività promosse per finanziare l'attività dell'Associazione.*

- *Dedicare particolare attenzione agli stranieri presenti sul nostro territorio, promuovendo un'azione di **accompagnamento e di integrazione**.*

- *Valutare la possibilità di coinvolgere nelle proprie esperienze **persone con disagi e difficoltà** favorendo la partecipazione ai campi di lavoro.*

- *Offrire a tutti, ma soprattutto ai giovani, momenti formativi in vista, durante e dopo l'esperienza dei **campi di lavoro**. La formazione è un impegno che deve essere abbinato al lavoro in cantiere e promossa per se stessa.*

- L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione pluriennale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata



deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci Il Collegio dei probiviri, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente maggiore di età o minorenni, il diritto di voto nell'Assemblea. In caso di aderenti minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto verrà esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi; In particolare, all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 – Perdita della qualità di aderente

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione pluriennale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa



fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.
- e) Il collegio dei probiviri
- f) Il Segretario

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Aderenti. Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché vicino alla Sede, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- f) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- g) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in



AT

seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due aderenti, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due aderenti, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.



AT

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo eseguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo che deve essere rinnovato.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare i programmi dell'attività dell'Associazione, nonché tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compreso quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o al finanziamento delle attività proprie;
- stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;
- determinare l'entità delle quote associative pluriennali;
- deliberare sull'ammissibilità e/o esclusione degli associati;
- proporre all'assemblea le modifiche statutarie;
- controllare i contenuti e le informazioni rivolte all'esterno.

Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.



AT

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge. Esercita anche le funzioni di Tesoriere e di responsabile dell'associazione,

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 18 – Il collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo



2
A

organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione pluriennali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di adesione pluriennale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione pluriennale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale



LA

dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri.
- il Libro degli Inventari.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore che persegua



AT

analoghe finalità, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

NOTA FINALE

Quando uno Statuto è molto di più di un documento, quando la parola scritta è specchio della mente e del cuore, quando si fa ricorso alla regola non per mortificare, ma per valorizzare, quando l'autorità è di chi serve e non di chi comanda, quando l'associato si pregia di chiamarsi "volontario", quando l'impegno diventa una missione, quando un gruppo è un movimento, allora nasce uno statuto i cui elementi essenziali sono: la fraternità, da praticare attraverso la virtù del rispetto; le persone, sempre portatrici di valori; l'autorità, intesa come servizio; la condivisione con i poveri, come impegno costante e centrale; il volontariato da vedere come un autentico investimento. Questo Statuto è nato con il desiderio di volare alto e di mantenere viva la tensione ideale dei suoi fondatori e in particolare di don Serafino Ronchi, al quale si deve ricondurre molte delle idee contenute nel presente statuto revisionato. Gli associati che, insieme al Fondatore hanno dato vita a questa realtà, sono da considerarsi a buon diritto associati fondatori.

Il Presidente
(Terzi Agostino)

